

SENTENZA
N. 912/08
CRON. 4162/2008
R.G.L. 921/2008



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott.ssa Elisabetta BARBERO	PRESIDENTE
Dott.ssa Rita MANCUSO	CONSIGLIERE Rel.
Dott. Michele MILANI	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **921/2008** R.G.L.

promossa da:

SIELTE S.p.A., con sede in S. Gregorio (Catania), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Landi e dall'avvocato Francesco Bella, congiuntamente ovvero disgiuntamente, elettivamente domic. presso lo studio del secondo in Torino via Argonne n. 1.

APPELLANTE

CONTRO

CARNINO Dario, elettivamente domiciliato in Torino, piazza della Consolata n. 5, presso lo studio dell'avvocato Fausto Raffone che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso introduttivo.

APPELLATO

Oggetto: licenziamento collettivo e mobilità

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

“Tanto premesso, la soc. appellante, come rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che l'adita Corte di Appello, in funzione di Giudice del Lavoro, fissata la data di discussione del ricorso voglia accogliere l'appello con riforma totale della sentenza e rigetto della domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio.”

Per l'appellato:

“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita,
contrariis reiectis,

Respingere l'appello proposto dalla SIELTE S.p.A. e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 480/08 del 5/2/2008 depositata in cancelleria il 20/2/2008.

Con il favore delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Con sentenza esecutiva ex lege.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso diretto al Tribunale di Torino CARNINO Dario ed altri sei litisconsorti evocavano in giudizio la SIELTE spa chiedendo che venissero dichiarati inefficaci o illegittimi i licenziamenti a loro intimati dalla società all'esito della procedura di mobilità aperta con lettera dell'1.6.2005, con le conseguenze di cui all'art. 18 L. n. 300/1970 e con il favore delle spese processuali.



La spa SIELTE, costituendosi con memoria, chiedeva il rigetto delle domande perché infondate.

Tentata invano la conciliazione, acquisiti dei documenti, interrogate liberamente le parti, escussi diversi testi, la causa veniva conciliata da sei dei sette ricorrenti ed il Tribunale adito, con sentenza in data 5.2.2008-20.2.2008, dichiarava illegittimo il licenziamento del CARNINO e condannava la società convenuta a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno in misura pari alle retribuzioni globali di fatto maturate dal licenziamento alla effettiva reintegrazione, nonché a rimborsargli le spese processuali del grado.

Avverso tale sentenza, non notificata, interponeva appello la spa SIELTE con ricorso depositato il 18.7.2008, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle originarie conclusioni di reiezione delle domande del lavoratore sopra trascritte.

Resisteva il CARNINO, costituitosi con memoria depositata il 12.9.2008, con la quale chiedeva la reiezione dell'appello e quindi la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza di discussione del 24.9.2008, dopo l'intervento dei difensori, la Corte pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo deliberato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale, nella sua articolata motivazione, è pervenuto all'accoglimento della domanda del CARNINO volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera 29.7.2005, in quanto, dopo aver ricostruito le vicende che



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M'.



avevano interessato la società convenuta (il CARNINO, già dipendente della spa ETS, azienda in grave crisi, era transitato alle dipendenze della SIELTE a seguito del contratto di affitto del ramo d'azienda comprendente il distacco di Venaria, contratto risalente al 14.5.2004 e nel quale la SIELTE aveva manifestato l'esplicita intenzione di rendersi successivamente cessionaria del predetto ramo d'azienda, circostanza poi effettivamente verificatasi nel dicembre 2006), ha ritenuto :

- a) che la SIELTE, ancorchè subentrata ex art. 2112 c.c. nel rapporto di lavoro dei dipendenti addetti al ramo d'azienda affittato, non avrebbe potuto avviare la procedura di mobilità del 1°6.2005 concernente 20 dei 46 dipendenti ex ETS, ostando a ciò sia l'obbligo – previsto dagli artt. 2561 e 2562 c.c. a carico dell'affittuario dell'azienda – di gestire l'azienda “senza modificarne la destinazione ed in modo da conservare l'efficacia dell'organizzazione e degli impianti” sia le specifiche previsioni di cui ai punti A13 ed A14 del contratto di affitto 14.6.2004, non rilevando in contrario né la previsione del punto A6 del medesimo contratto (che prevedeva il passaggio alla ETS dei lavoratori “ancora in servizio” al termine dell'affitto) né la circostanza che l'affitto riguardava “un ramo decotto di altra impresa”;
- b) che nella realtà dei fatti, però, la SIELTE si era trovata a gestire il ramo d'azienda “alla stregua di una proprietaria ad ogni effetto”, avendo tra l'altro trasferito presso il



proprio stabilimento di Trofarello l'attività del ramo d'azienda affittato e posto perciò in essere "una situazione incompatibile con qualsiasi restituzione alla scadenza", sicchè occorre verificare se una tale situazione fosse tale da giustificare l'apertura di due autonome procedure di mobilità sostanzialmente contestuali : una, aperta il 1°.6.2005, riferita unicamente al personale ex ETS di Venaria (personale ricomprensente il CARNINO) e l'altra, avviata con lettera del 9.6.2005, riguardante invece solo il personale già dipendente della SIELTE;

- c) che a tale quesito doveva darsi risposta negativa, poiché, alla luce della giurisprudenza della S.C. (secondo cui "qualora il datore di lavoro intenda operare una riduzione di personale con riferimento ad un reparto della sua impresa o ad un ramo della stessa, la scelta dei lavoratori da porre in mobilità non può essere limitata ai soli dipendenti addetti al reparto o al ramo nell'ipotesi in cui risulti che tali lavoratori siano idonei ad occupare anche posizioni lavorative di colleghi inseriti nelle entità non soppresse") ed in considerazione dell'acclarata "unitarietà" del personale operante a Trofarello, sia che provenisse da ETS sia che fosse già dipendente SIELTE, doveva escludersi che tale società potesse procedere "separatamente", cioè con due distinte ma contestuali procedure, alla riduzione del proprio personale;



- d) che dai documenti prodotti in causa dalla società convenuta ed afferenti le due procedure di mobilità, documenti dai quali peraltro emergeva l'adozione di criteri razionali, oggettivi e controllabili, per la scelta dei lavoratori da licenziare, emergeva però che il CARNINO non avrebbe potuto essere inserito fra i lavoratori da porre in mobilità;
- e) che dai detti documenti risultava infatti che su un organico complessivo di 11 dipendenti svolgenti – come il CARNINO – la mansione di guardiafilo, erano state ritenute esuberanti 4 unità in tutto (tre dei 4 guardiafilo ex ETS ed uno soltanto degli 8 guardiafilo già dipendenti SIELTE), sicchè, applicandosi i criteri di scelta in maniera unitaria, non il ricorrente (che aveva un elevato punteggio conseguente ai tre carichi di famiglia) ma altro “guardiafilo” avrebbe dovuto essere collocato in mobilità.

Nell'appello la SIELTE censura tale iter argomentativo, sostanzialmente deducendo, per quanto ora interessa:

- a) che ha errato il Tribunale nel ritenere che l'affittuario d'azienda non possa procedere al licenziamento (individuale o collettivo) dei dipendenti transitati alle sue dipendenze ex art. 2112 c.c.;
- b) che il Tribunale ha ritenuto, senza alcun supporto probatorio e solo sulla base di una ricostruzione postuma, che SIELTE avesse posto in essere una situazione “incompatibile” con la restituzione del ramo d'azienda



affittato e comportante una “confusione” tra i due organici;

- c) che i due rami d'azienda – quello ex ETS e quello già SIELTE - avevano infatti mantenuto la loro autonomia e diversità, svolgendo attività diverse e facendo capo a persone diverse, sicchè ben si giustificava l'adozione di due distinte procedure di mobilità, determinate oltretutto da motivi tecnici, organizzativi e produttivi differenti;
- d) che, applicandosi i criteri di scelta previsti, la scelta di licenziare fra i dipendenti ex ETS il CARNINO era stata assolutamente corretta.

L'appello è, per i motivi di cui appresso, infondato.

Condivide la Corte il primo motivo d'appello proposto dalla SIELTE in ordine alla possibilità per l'affittuario dell'azienda di avviare una procedura di mobilità riguardante (anche) i dipendenti appartenenti al ramo di azienda oggetto dell'affitto, e ciò sia per ragioni di carattere generale (a seguito dell'affitto, infatti, si verifica unicamente ex art. 2112 c.c. il mutamento della titolarità del rapporto di lavoro che prosegue con l'affittuario, sicchè a tutti gli effetti il lavoratore deve ritenersi dipendente di quest'ultimo, con le conseguenze tutte che ne derivano, ivi compresa la facoltà del nuovo datore di procedere, ricorrendone i presupposti, al licenziamento del lavoratore transitato alle sue dipendenze) sia perché, nel caso concreto, l'asserita violazione, ritenuta dal Tribunale, da parte della SIELTE, degli obblighi di





cui all'art. 2561 c.c. appare oggettivamente insussistente ove solo si consideri quanto segue :

a) non risulta in alcun modo dalle carte processuali che la ETS spa abbia mai contestato alla attuale appellante di avere, contravvenendo ai propri obblighi, avviato la mobilità e poi licenziato taluni suoi ex dipendenti, limitandosi infatti la stessa ETS a prendere atto, al momento della successiva sottoscrizione del contratto di cessione dell'8.9.2005, della intervenuta riduzione del personale attuata dalla SIELTE;

b) d'altronde, non si vede quale interesse potesse avere la ETS a lamentare un'ipotetica inadempienza dato che sia nel contratto di affitto del 14.5.2004 (registrato l'1.6.2004 : v. doc. 17 soc.) sia nel contestuale verbale di accordo sindacale intervenuto fra le due società e le OO.SS. (v. doc. 2 C.) si prevedeva la futura cessione del ramo d'azienda a SIELTE;

c) le due società, già in sede di stipulazione del contratto di affitto, avevano oltretutto in qualche modo previsto che la SIELTE potesse, nel corso della durata del contratto, ridurre il personale appartenente al ramo d'azienda affittato, perché se è vero che s'era previsto che, al termine dell'affitto, il ramo d'azienda, comprensivo dei beni che lo componevano, avrebbe dovuto essere restituito nel medesimo stato in cui era stato ricevuto (v. punto A14 del cit. contratto), pure si prevedeva che, alla scadenza del contratto, in caso di mancato esercizio dell'opzione di acquisto, la ETS avrebbe dovuto riassumere con



passaggio diretto “il personale ancora in servizio al momento della risoluzione del rapporto” (v. punto A6 del contr. cit.);

d) inoltre, l’evenienza che, al termine dell’affitto, il personale potesse essersi anche considerevolmente ridotto era tutt’altro che improbabile, considerata la non florida situazione aziendale vuoi della SILTE (che con accordo sindacale del 10.12.2003 aveva concordato di richiedere la proroga della CIGS, anche per l’unità produttiva di Torino, per tutto l’anno 2004: v. doc. 4 C.) vuoi della ETS (che con accordo del 19.12.2003, oltre a concordare anch’essa la proroga della CIGS per tutto il 2004 per alcune u.p., aveva concordato di collocare in mobilità 18 lavoratori dell’u.p. di Venaria: v. lett. h verb. cit, doc. 4 C.).

Tuttavia, nonostante la ritenuta possibilità per la SIELTE di avviare la procedura di riduzione del personale anche per i dipendenti ex ETS, osserva la Corte che il licenziamento del CARNINO non è stato, a ben vedere, ritenuto illegittimo dal Tribunale per la diversa opinione espressa sul punto, ma perché ha ritenuto che la SIELTE non potesse, pressocché contestualmente, avviare due distinte procedure di mobilità (una per i lavoratori ex ETS e l’altra per i dipendenti già SIELTE) e applicare i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare come se gli uni e gli altri dipendenti appartenessero ad autonome entità aziendali.

Ora, i motivi di gravame che la SIELTE propone per contrastare tale decisione non sono fondati.

Si è già detto che i lavoratori già dipendenti della ETS erano passati, a seguito del contratto di affitto del ramo d'azienda, alle dipendenze della SIELTE spa (v. tra l'altro sul punto il verb. acc. Sindacale 14.5.2004 relativo alla procedura ex artt. 47 legge n. 428/90 e 2112 c.c. : doc. 2 C.), sicchè, almeno in linea di massima, la distinzione fra dipendenti SIELTE "ex ETS" e "già SIELTE" non aveva più ragion d'essere, tant'è che con l'accordo sindacale sottoscritto presso il Ministero del Lavoro il 9.6.2004, (dopo, quindi, il passaggio) la SIELTE e le OO.SS., dato atto dell'intervenuta fruizione da parte sia di ETS che di SIELTE del trattamento di integrazione salariale fino al 14.5.2004, cioè fino al passaggio dei lavoratori da ETS a SIELTE, concordarono di richiedere la proroga della CIGS, sia per il personale ex ETS che per il personale già SIELTE, fino al 31.12.2004 (v. doc. 5 C.).

La pretesa dell'appellante di avviare due distinte (ma contestuali e parallele) procedure di mobilità in ragione del fatto che alcuni suoi dipendenti erano stati precedentemente alle dipendenze della ETS non ha dunque alcun fondamento, né peraltro può trovare la sua ragion d'essere nell'asserita – da parte della SIELTE – diversità delle causali comportanti gli esuberi.

Tale assunto, infatti, trova precisa smentita nelle comunicazioni di apertura della procedura dell'1.6.2005 (concernente i dipendenti "ex ETS") e di quella del 9.6.2005 (concernente i lavoratori "già SIELTE"): in entrambe si fa sostanzialmente riferimento alle condizioni di crisi del settore delle installazioni telefoniche, al ridimensionamento degli investimenti, alla



riduzione dei prezzi, al profondo cambiamento tecnologico intervenuto, ed in entrambe si afferma che per fronteggiare tale quadro *“è divenuto vitale per Sielte affermarsi in un mercato quale quello delle TLC fortemente competitivo sul piano dei prezzi, con una organizzazione di ‘system integrators’ capace di fornire ingegneria di rete ed impianti di TLC chiavi in mano”*; in tale prospettiva si afferma in entrambe le due comunicazioni che *“Questo riposizionamento industriale impone un piano di destrutturazione di quelle attività lavorative con contenuto civile e/o mature sotto il profilo tecnologico, che impegnano quantità di personale non specializzato e gravano sull’azienda con forti appesantimenti gestionali, oltrechè comportare il mantenimento a livello territoriale di apparati tecnici e logistici che generano un alto livello di spese generali ed amministrative, che non sono ammortizzate dai sufficienti volumi di lavoro eseguibili e dai bassi prezzi praticati dagli operatori e gestori delle reti di telecomunicazioni – ovvero in modo specifico dalla committente Telecom –“* ed infine, nella lettera 1.6.2005, di avvio della procedura concernente gli ex ETS, si esprime la necessità di *“avviare un processo di separazione delle fasi produttive con forti contenuti tecnologici da quelle relative alle attività di costruzione delle infrastrutture di rete a basso e/o modesto contenuto tecnologico (scavi, posa e cavi etc) e servizi tecnici ed amministrativi connessi”*, laddove nell’altra lettera del 9.6.2005, di avvio della procedura concernente coloro che già in passato erano dipendenti SIELTE, si afferma che *“è diventato inevitabile*





per Siete avviare una politica di outsourcing, demandando a soggetti fidalizzati sul territorio la gestione industriale ed operativa delle attività civili e operative non strategiche (scavi, posacavi, cavi etc.) rispetto al cambiamento tecnologico intervenuto sul mercato”.

Ognun vede come, al di là delle, peraltro parziali, differenze del testo delle due lettere, la ragione del ricorso alla mobilità risiedesse, in entrambi i casi, nella necessità di riequilibrare i conti e come le modalità per pervenire a tale risultato fossero indicate, sia nell'ambito dell'una che dell'altra procedura, nella eliminazione delle attività aventi basso contenuto specialistico/tecnologico (es. scavi, posa ecc.) e nella soppressione quindi di alcune corrispondenti posizioni lavorative.

E la conferma che, in effetti, identiche fossero le esigenze tecnico-produttive è data dalla omogeneità delle figure professionali poste in mobilità : 2 impiegati amministrativi, 4 impiegati tecnici (aventi mansioni di “assistente tecnico reti fisse”), 5 operai guardiafilo o guardiafilo/impiantista e 3 addetti scavo/posacavi licenziati il 30.7.2005 nell'ambito della procedura aperta il 1°6.2005 (v. doc. 11 C.) e 2 impiegati amministrativi, 1 impiegato tecnico (avente anch'esso mansioni di “assistente tecnico reti fisse”), 6 operai impiantisti/guardafile impiantista/guardafile, 6 giuntisti e 11 addetti scavo/posacavi licenziati il 5.8.2005 nell'ambito della procedura aperta il 9.6.2005 (v. doc. 12 C.).



Ora, non senza prima sottolineare che l'art. 5 della L. n. 223/1991 prevede che la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità debba avvenire "in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale", va richiamata la giurisprudenza formatasi sul punto e giusta la quale:

- 1) la scelta dei "licenziandi" può essere ristretta in ambito più limitato rispetto al complesso aziendale ex art. 5 "*in base non già ad una determinazione unilaterale del datore di lavoro bensì solo se la predeterminazione del campo di selezione (reparto, stabilimento, singole lavorazioni ecc.) sia giustificata dalle esigenze tecnico-produttive e organizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale*" (v. Cass., 22.4.2005 n. 8474), ovvero se la ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda (v. Cass., 8.3.2006 n. 4970);
- 2) allorchè il datore di lavoro intenda sopprimere un reparto della sua impresa, la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità non può essere limitata ai soli dipendenti addetti a detto reparto se risulta che tali lavoratori siano idonei, per acquisite esperienze e per pregresso svolgimento dell'attività lavorativa in altri settori dell'azienda, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi addetti ai reparti non soppressi (v. Cass., 3.4.2006 n. 7752, Cass.,




28.4.2006 n. 9888, Cass., 12.5.2006 n. 11034, Cass.,
15.6.2006).

Orbene, dai dati fattuali prima evidenziati emerge con tutta evidenza che il “piano di destrutturazione” indicato nelle citt. lettere di aperture delle due procedure riguardava l’intera azienda nel suo complesso e che, pertanto, la scelta di avviare due autonome, ma parallele, procedure e di restringere poi, ai fini della individuazione del personale da licenziare, l’ambito di comparazione a seconda della “provenienza” dei lavoratori non trovava alcuna giustificazione sotto il profilo delle esigenze tecnico-produttive.

A ciò va aggiunto che l’istruttoria testimoniale ha nel suo complesso evidenziato una situazione ben diversa da quella indicata dalla società appellante, secondo cui, in sostanza, v’erano due diversi “rami aziendali” del tutto autonomi, distinti e non comunicanti fra loro perché svolgevano attività di tipo diverso, facevano capo a persone diverse, avevano magazzini diversi e R.S.U. differenti.

Infatti, fermo restando quanto sopra detto circa i limiti entro i quali è possibile restringere l’ambito di selezione dei “licenziandi”, va rilevato :

- a) che è pacifico che tra la fine del 2004 ed il gennaio 2005 lo stabilimento ETS di Venaria venne chiuso e l’attività venne trasferita a Trofarello, ove già operava la SIELTE (v. cap. 16 ric. intr. e pag. 5 mem. dif. soc.);

- ATE AN
- b) che quantomeno da questo momento la persona responsabile anche dei lavoratori "ex ETS" fu tale SCAPOLA, già dipendente SIELTE (v. dep. TURIELLO, LONGHITANO, PETTIGIANI, MONTI, nonché dep. MURDACA, il quale ha anche riferito che prima di SCAPOLA responsabile fu tale FUSARI "che faceva la spola fra Venaria e Trofarello...e comandava il personale ETS ed anche una parte di personale Sielte", ed interr. lib. CAVALIERE, GIAMMARINO, NOVELLI e CARNINO);
- c) che nonostante la tendenziale suddivisione dell'attività a seconda che si trattasse di telefonia mobile Vodafone (svolta prevalentemente dagli "ex ETS") e di telefonia fissa e mobile Telecom (svolta dai dipendenti "già SIELTE), suddivisione riferita in particolare dal teste SCAPOLA ma in sostanza poco avvalorata dalla deposizione dei testi PETTIGIANI e MURDACA, in concreto le squadre di lavoro erano "miste" perché comprendevano sia gli uni che gli altri dipendenti, i quali pertanto svolgevano mansioni promiscue afferenti cioè sia l'una che l'altra attività (v. in particolare dep. LONGHITANO, PETTIGIANI, MURDACA, MONTI, RIZZO), tant'è che personale già SIELTE venne mandato, prima dell'"unificazione" a Trofarello, a Venaria (è il caso del RIZZO, il quale ha anche riferito di avere avuto assegnate le persone con cui lavorare da tale Giammarino, dipendente ex ETS);
- 

- 12/01/05
N. 1000/05
21/05/05
- d) che il magazzino a Trofarello era unico, e unicamente suddiviso nel senso che “da una parte c’erano i materiali Tim e dall’altra i materiali Vodafone” e che c’erano, rispettivamente, due magazzinieri “che però collaboravano anche insieme” (v. dep. MURDACA);
- e) che le RSU rimasero separate fino alla loro naturale scadenza, ma che, dopo l’affitto del ramo d’azienda, l’interlocutore nelle trattative “era diventato lo stesso sia per la SIELTE che per la ETS” e che, dopo il trasferimento dei dipendenti “ex ETS” a Trofarello, quindi sin dall’inizio del 2005, unici furono gli incontri e le assemblee (v. dep. NARDINI nonché dep. ZANIRATO, funzionario sindacale succeduto al NARDINI, il quale ha confermato di aver trattato per tutti i dipendenti SIELTE, sia “ex ETS” che no, e di aver avuto quale interlocutore il sig. ZUCCO, responsabile dello stabilimento di Trofarello, ed il sig. MELI, direttore di “tutto il gruppo Sielte”).

Tali risultanze istruttorie, univoche nell’indicare un’unica gestione e direzione di tutta l’attività complessivamente svolta dalla SIELTE e la sostanziale utilizzazione promiscua del personale dipendente, non sono certo scalfite dalle deposizioni rese dai testi SCAPOLA, D’APRILE e VESCOVI :


- l’APRILE (resp. Area nord per le reti fisse) ha dichiarato in cosa in sostanza consistono le mansioni svolte dalle singole figure professionali e che “le commistioni di addetti in una squadra sono

rare”, affermazione, questa, che specie se letta alla luce della successiva dichiarazione (“Gli specialisti delle mansioni che ho detto non si scambiano i lavori, ciascuno fa il suo lavoro e la sua mansione”), non significa certo che non operassero “squadre miste”, composte cioè sia dagli “ex ETS” che dai “già SIELTE”, ma solo che ogni lavoratore aveva una propria specifica mansione (guardafili, giuntista, installatore, impiantista) da svolgere all’interno della squadra;

- la deposizione del VESCOVI, laddove ha sostanzialmente riferito che quasi esclusivamente gli “ex ETS” si occupavano delle reti mobili e quelli “già SIELTE” della rete fissa TELECOM, risulta in concreto smentita dalle dichiarazioni rese dagli altri testi, mentre la parimenti dichiarata esistenza, dopo l’affitto del ramo d’azienda, di “linee organizzative diverse come centri di costo” appare dichiarazione abbastanza oscura perché poi non è stato precisato in che termini, a parte la generica distinzione fra reti mobili e fisse, concretamente operasse detta differenziazione;
- il teste SCAPOLA, d’altronde, pur riferendo che diverse erano le attività svolte dalla ETS e da SIELTE e diversi i contratti, laddove ha riferito che “fino al passaggio del distaccamento di Venaria a

Ed

Trofarello il personale delle due unità non operò in modo interscambiabile”, ha in sostanza ammesso che ciò si verificò successivamente, anche perché lo stesso teste ha poi dichiarato :”Con il passaggio tutti a Trofarello abbiamo ottimizzato dei servizi, ad esempio abbiamo unificato il magazzino..”.

In definitiva, dunque, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati va senz'altro esclusa la legittimità di un'operazione quale quella posta in essere dalla società appellante e, in particolare, della scelta di distinguere i propri dipendenti in base alla loro provenienza, e quindi di limitare all'interno di essi l'individuazione del “licenziandi”, una volta acclarata la sostanziale identità delle mansioni svolte dai lavoratori (ad es. del “guardiafili” ex ETS e del “guardiafili” già SIELTE) ed il pregresso svolgimento dell'attività lavorativa in squadre promiscue. 

Dunque, come già rilevato dal Tribunale, avendo la SIELTE la necessità di porre in mobilità 4 operai svolgenti unicamente la mansione di guardiafili (tre ex ETS, di cui due di 5° livello ed uno – il CARNINO – di 4° livello, ed un operaio già SIELTE di 4° livello), la scelta avrebbe dovuto essere effettuata quantomeno fra tutti gli operai (solo) guardiafili di 4° livello e cioè fra il CARNINO ed i colleghi FERRO, GIOFFREDO, DE VITA, LO NOCE , EVANGELISTA e MARCHETTO (v. prospetto sub doc. 12 C.).

Il MARCHETTO, di 4° livello, venne licenziato il 5.8.2005, ma l'altro guardiafilo di 4° livello da porre in mobilità non avrebbe potuto essere il CARNINO che aveva un punteggio globale di 7,69, ben maggiore di quello conseguito, in relazione alla valutazione congiunta dei criteri di scelta legali, dagli altri cinque guardiafilo di 4° livello (che infatti avevano un punteggio rispettivamente di 6,31 – 6,16 – 5,34 – 4,61 – 4,60).

Per tale motivi, deve quindi confermarsi la illegittimità del licenziamento del CARNINO già dichiarata dal Tribunale, restando assorbito ogni ulteriore motivo di illegittimità dedotto dal lavoratore.

L'appello va quindi accolto con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.

Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo in base agli atti, seguono la più che prevalente soccombenza della società appellante.

P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c.

respinge l'appello;

condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado liquidate in euro 3.825,00 di cui 2.890,00 per onorari e 510,00 per diritti, oltre IVA e CPA.

Così deciso all'udienza del 24.9.2008.

IL CONSIGLIERE Est.

Dott.ssa Rita MANCUSO

IL CANCELLIERE
Vincenza

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Elisabetta BARBERO

Depositato alla Cancelleria della Sez. Lavoro
della Corte di Appello di Torino

Il 4 NOV. 2008

IL CANCELLIERE
Vincenza